



SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

TIPO ANNO NUMERO
REG. FG 2012, 2019
del 04 101 / 2012

Ai Dirigenti degli Uffici Commercio
dei Comuni dell'Emilia-Romagna
Loro sedi

Oggetto: commercio sulle aree pubbliche. Modalità di presentazione del DURC a seguito dell'entrata in vigore della legge 183/2011.

La Regione Emilia-Romagna, con legge 10 febbraio 2011, n. 1, ha previsto per le imprese del commercio su aree pubbliche l'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, o del Certificato di regolarità contributiva INPS, sia in occasione del rilascio delle autorizzazioni, sia annualmente entro la data del 31 gennaio. La l.r. 1/2011 prevede che i sopra indicati documenti debbano essere presentati dalle imprese ai Comuni.

Successivamente all'entrata in vigore della citata l.r. 1/2011, la legge 12 novembre 2011, n. 183, ha introdotto l'articolo 44-bis al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, prevedendo che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio (...) dalle pubbliche amministrazioni procedenti".

Si ritiene pertanto che dall'1 gennaio 2012 (data di entrata in vigore della legge 183/2011) si renda necessario modificare le modalità applicative della sopra citata legge regionale 1/2011, prevedendo che siano i Comuni a verificare d'ufficio la regolarità contributiva delle imprese autorizzate.

Ciò premesso, e considerato che in caso di accertamenti d'ufficio l'art. 43 del DPR 445/2000 prevede che l'interessato debba fornire alla P.A. gli "elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti", questo Servizio regionale intende dare ai Comuni e alle imprese interessate le seguenti indicazioni operative:

- le imprese titolari o richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche devono fornire ai Comuni (entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione) le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL, secondo lo schema allegato alla presente (allegato 1);
- per le imprese iscritte all'INPS e all'INAIL i Comuni verificheranno (anche dopo il 31

- gennaio) la sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva attraverso i collegamenti informatici;
- per le imprese iscritte solo all'INPS i Comuni richiederanno all'Istituto il Certificato di regolarità contributiva.

Si è inoltre provveduto ad interpellare la direzione regionale INPS, che ha fornito i seguenti chiarimenti sulle modalità operative di rilascio del DURC e dei Certificati di regolarità contributiva: "Per quanto riguarda la richiesta del DURC, il Comune dovrà individuare il/i responsabili dell'Ufficio/Settore/Sede che dovrà essere abilitato all'accesso alla procedura per il rilascio del DURC. Tale soggetto dovrà scaricare il modulo presente sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it (che comunque si allega alla presente, N.d.A. - allegato 2) , provvedere alla compilazione dello stesso ed inviarlo tramite l'indirizzo mail soggettocontribuente.bologna@inps.it (cambiare la città a seconda della Sede Inps di riferimento), allegando copia del documento di identità e del proprio provvedimento di nomina/incarico. L'ufficio soggetto contribuente provvederà al rilascio ed all'invio al Comune richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora si tratti invece di richiedere una semplice attestazione di regolarità contributiva per soggetto già in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, e quindi già iscritto all'Istituto, e per il quale non è prevista l'iscrizione all'Inail, tale richiesta dovrà essere inviata su carta intestata del Comune richiedente al medesimo indirizzo mail più sopra riportato. Qualora infine la richiesta riguardi un soggetto che per la prima volta chiede al Comune l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche - e che deve quindi contestualmente iscriversi all'Inps - dovrà essere rilasciata (dall'INPS, N.d.A.) una attestazione di assenza di irregolarità contributiva". Su questo ultimo aspetto si ricorda tuttavia che per i soggetti non ancora iscritti al Registro imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione resta salvo il termine di centottanta giorni da detta iscrizione per la verifica della regolarità contributiva (l.r. 1/2011, art. 2, comma 3).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Dott.ssa Paola Castellini

